



UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

PIAZZA VITTORIO VENETO, 12 00059 TOLFA (RM)

Cod. Fis.: 83900000585 - Part. IVA: 02145141004

TEL.: 0766/92007 - FAX: 0766/949056 - <http://www.uniagrariatolfa.it>

E-mail: unagraria@libero.it

E-mail posta certificata: uatolfa@pec.uniagrariatolfa.it

Vista la Delibera della Deputazione n. 29, del 18.04.2012;

IL PRESIDENTE

Premesso e considerato che il bosco "MONTEIANNI", nel N.C.T. del Comune di Tolfa distinto al Foglio 51 part.lle 53 e 54/p e foglio 56 part.lle 4/p e 5/p è stato oggetto di utilizzazione boschiva nella stagione silvana 2011/2012 e i lavori sono terminati in data 13 aprile 2012;

Visto l'art. 55 (gestione dei pascoli) della legge forestale della Regione Lazio n. 39, del 28.10.2002;

Visti gli art. 106 e 110 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali);

Ritenuto di dover vietare il pascolo nella tagliata del bosco MONTEIANNI come previsto dell'art. 106 del predetto Regolamento e ai sensi del comma 1 punto c) dell'art 110 vietare il pascolo nei terreni contermini, località Pantanelle-Nocchia, nel N.C.T. del Comune di Tolfa distinti al Foglio 56 part.lle 1, 2/p, 5/p, 6/p e Foglio 51 part.lle 54/p e 57/p, fino a quando la tagliata del bosco MONTEIANNI non sia garantita dallo sconfinamento degli animali a mezzo di idonea recinzione;

Visto l'art. 55 punti 2 e 3;

Visto l'art. 24 dello statuto sociale vigente;

VIETA

Il pascolo del bestiame bovino, equino ed asinino sui terreni dell'ente delle seguenti località:

bosco Monteianni nel NCT del comune di Tolfa Foglio 51 part.lle 53 e 54/p e foglio 56 part.lle 4/p e 5/p;

pascolo località Pantanelle – Nocchia, nel N.C.T. del Comune di Tolfa distinti al Foglio 56 part.lle 1, 2/p, 5/p, 6/p e Foglio 51 part.lle 54/p e 57/p (lato sinistro S.P. S.Severa – Tolfa, dal Km. 10,150 al Km. 14,000);

ORDINA

A tutti i proprietari di bestiame eventualmente insistente sui predetti terreni di procedere immediatamente all'allontanamento degli stessi;

AVVERTE

Chiunque non ottemperi alle disposizioni della presente sarà sanzionato, così come previsto dalle leggi e regolamenti vigenti, sia amministrativamente che penalmente.

Una volta contestata o notificata l'infrazione, il proprietario deve provvedere all'allontanamento degli animali, entro e non oltre cinque giorni dalla data di contestazione e notifica della stessa e nel caso di inadempienza sarà applicata la sanzione accessoria del sequestro degli animali con l'addebito delle spese di custodia.

Nel caso in cui venissero trovati le specie degli animali sopra citati, senza le prescritte marche auricolari o altri sistemi identificativi di riconoscimento gli stessi verranno presi in consegna dagli organi accertatori e segnalati alla A.S.L. affinché venga il controllo degli stessi, la quale darà le indicazioni per i successivi adempimenti di competenza.

Sono a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento delle eventuali notifiche.

- Si avverte che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971, n. 1034;

entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

La presente è trasmessa alle forze dell'ordine per quanto di competenza.

Tolfa li

Il Presidente
Finori Valerio